

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00286

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2014, presentato, in data 4 agosto 2014, da parte della società U.S. Poggibonsi s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera del Consiglio Federale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 41/A del 1 agosto 2014, con la quale è stata deliberata la non ammissione della società ricorrente alla procedura di ripescaggio al Campionato di Divisione Unica Lega Pro 2014/2015, in quanto lo Stadio Comunale "Stefano Lotti" di Poggibonsi non soddisferebbe tutti i criteri infrastrutturali richiesti, ovvero risulterebbe privo dell'impianto di videosorveglianza.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 agosto 2014.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Virginia Zambrano

Depositato in Roma in data 11 agosto 2014

Il Segretario
F.to Alvio La Face